



*Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro*

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTI in particolare gli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

VISTA la deliberazione n. 1/DEL, delle Sezioni riunite in sede deliberante della Corte dei conti che, con il richiamo della consolidata giurisprudenza costituzionale afferma che gli Organi di rilevanza costituzionale " non sono inseriti nell'apparato costituzionale dello Stato-governo, quindi non fanno capo allo Stato-amministrazione bensì direttamente allo Stato-comunità (o allo Stato-ordinamento), in posizione costituzionale di separatezza rispetto alle Amministrazioni dello Stato di talché in sede di disciplina legislativa dei rispettivi assetti sono stati da sempre loro riconosciuti ampi margini di autorganizzazione sconosciuti al plesso ordinario della Pubblica Amministrazione. La loro diretta previsione in Costituzione sottintende il pregio costituzionale delle funzioni agli stessi affidate. È soprattutto in ragione dell'interesse generale al corretto esercizio di tali funzioni che deve essere assicurata la distinzione dal Governo titolare della funzione di indirizzo politico di maggioranza".

VISTA la deliberazione 26 febbraio 2019, n. 2/ssrrco/qmig, resa dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti per l'esame e la pronuncia su questione di competenza e di massima di particolare rilevanza che, con riferimento a tutti gli Organi di rilevanza costituzionale, afferma emergere "una posizione differenziata rispetto alla generalità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 di tutti gli Organi; posizione differenziata da cui consegue, anche per il CNEL, l'obbligo di adeguare il proprio ordinamento ai (soli) principi di cui al titolo I del decreto legislativo n. 165/2001 e la non applicabilità del modello del controllo in termini di efficienza gestionale ex art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, che ad esse fa diretto espresso riferimento".

RITENUTO di dover adottare il Piano della performance del CNEL per il biennio 2020-2021, in coerenza con le linee generali di indirizzo del Presidente per l'azione

amministrativa del 9 luglio 2020 e con la Direttiva generale per l'azione amministrativa del Segretario generale del 16 luglio 2020;

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni di cui al d. lgs. 25 maggio 2017 n. 74, è adottato l'unito Piano della performance del CNEL per il biennio 2020- 2021.

Il Presidente
Prof. Tiziano TREU

